Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 dicembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF. 80-033 841-737 850-144

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 276 del 4 dicembre 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5%, di scadenza 1° aprile 1950 delle centosei serie (dalla C-1 alla C-106) emesse in base ai decreti legislativi luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70 e 28 giugno 1945, n. 363, ai quali sono stati assegnati premi nella prima estrazione eseguita il 2 dicembre 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 361.

Modificazioni all'ordinamento della Croce Rossa Italiana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, numero 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578;

Visto lo statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il regolamento della C.R.I. in tempo di guerra, approvato con regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2024;

Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la guerra;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino a quando non sia riorganizzata l'Associazione italiana della Croce Rossa, le attribuzioni del Consiglio direttivo del Comitato centrale del predetto Ente, previste nell'art. 3 del regio decreto 10 aprile 1930, n. 496, sono esercitate da un Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo è composto del presidente della Croce Rossa Italiana, che lo presiede, e di otto membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro per la guerra.

Il direttore generale della Croce Rossa Italiana funge da segretario del Comitato direttivo, con voto consultivo.

Art. 2.

E' abrogato il regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 135, con il quale, in aggiunta agli organi istituzionali previsti dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3133, è stato istituito un segretario generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Le attribuzioni del predetto segretario generale sono demandate agli organi dell'Associazione italiana della Croce Rossa secondo le norme vigenti.

Art. 3.

I poteri assunti dal presidente generale ai sensi dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto-legge 4 gennaio 1929, n. 111 e dall'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, durano fino alla nomina del Comitato direttivo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — NENNI — BERTONE — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 5. — FRASCA.

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 362.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli).

N. 362. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Nola in data 27 febbraio 1928, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Pomigliano d'Arco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1946

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1946.

Proroga dell'applicabilità della tabella dei compensi per gli atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette, approvata con decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 1963.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 9 luglio 1945, n. 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 21 luglio 1945, col quale venne modificata la tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, adottata dal decreto Ministeriale 19 febbraio 1927;

Considerato che permangono tuttora i motivi che dettarono l'adozione di tali modifiche;

Considerato che, pertanto, è necessario prorogare fino al 31 dicembre 1947 la validità delle disposizioni anzidette;

Visto l'art. 69 del testo unico sulla riscossione, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Decreta:

L'applicabilità delle norme portate dal decreto Ministeriale 9 luglio 1945, n. 1963, è prorogata al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1946

(4044) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1946.

Sottoposizione a sequestro e messa in liquidazione della società a responsabilità limitata « Chimes », con sede in Milano, e nomina del sequestratario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra,

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata « Chimes » (importazione, esportazione prodotti chimici, farmaceutici ed affini con sede in Milano) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Considerato che tale società non ha mai svolta la sua attività ne è in grado di esercitarla e pertanto occorre disporne la liquidazione a norma dell'art. 8 del suindicato regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Chimes » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro e contemporaneamente messa in liquidazione ed è nominato sequestratario liquidatore l'avv. Eucardio Momigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(3908)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1946.

Attribuzione all'Ente Nazionale Risi della facoltà di disporre la chiusura delle riserie industriali e delle pile in tenuta colpevoli di infrazioni alla disciplina di ammasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340, col quale è stato abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 721, recante norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli;

Visto l'art. 2 di detto decreto, col quale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è stato autorizzato ad emanare, di concerto con l'Alto Commissario per l'alimentazione, le nuove norme per la disciplina di vincolo e di conferimento ai « Granai del popolo » del frumento, dell'orzo, del granoturco, della segale e del risone;

Considerata l'opportunità di demandare all'Ente Nazionale Risi la facoltà di disporre la chiusura degli stabilimenti di pilatura del risone colpevoli di infrazioni alla disciplina di ammasso;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente Nazionale Risi può disporre la chiusura delle riserie industriali e delle pile in tenuta che si rendano colpevoli di sottrazione di qualsiasi quantitativo di risone all'ammasso o di riso al normale consumo.

La chiusura degli stabilimenti potrà essere disposta anche prima che gli atti siano trasmessi all'autorità giudiziaria, o nelle more del giudizio, e avere la durata anche dell'intera campagna risicola. In tal caso i contravventori incorreranno nella perdita dell'assegnazione del risone loro spettante che sarà devoluta a beneficio degli altri aventi diritto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

p. *L'Alto Commissario per l'alimentazione*
ALDISIO

(4045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Prezzo del riso di produzione 1946.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione comunica le seguenti determinazioni prese in merito ai prezzi del riso di produzione 1946:

1. — I prezzi di cessione del risone da ente ammassatore all'industria sono i seguenti:
comune: lire 3.110,65 a quintale;
semifino: lire 3.318,65 a quintale;
fino: lire 3.901,05 a quintale;
superfino: lire 4.129,85 a quintale.

I prezzi s'intendono per merce insaccata in tele del compratore, posta su veicolo franco magazzino del produttore o dell'ente ammassatore, e sono comprensivi, oltre che dell'imposta generale sull'entrata, dei seguenti oneri:

a) spese gestione ammasso (compreso il compenso ai tecnici per il ricevimento risone) lire 150 a quintale;

b) diritti di contratto Ente Nazionale Risi: lire 35 a quintale;

c) contributo canale Regina Elena: lire 3 a quintale;

d) bollo fatture Sapri: lire 1 a quintale;

e) contributo per il contingentamento alla Associazione italiana industriali risieri: lire 2 a quintale.

2. — I prezzi del risone reso franco stabilimento industriale sono i seguenti:
comune: lire 3.172,65;
semifino lire 3.380,65;
fino: lire 3.963,05;
superfino: lire 4.191,85.

I prezzi sono comprensivi di:

a) spese di trasporto del risone dal magazzino del produttore o dell'ente ammassatore lire 50 a quintale;

b) deperimento ed ammortamento tele per insacco risone e per spaghi lire 12 a quintale.

3. — I dati di lavorazione industriale sono i seguenti:
comune: lire 185 a quintale;
semifino: lire 214,30 a quintale;
fino: lire 222,10 a quintale;
superfino: lire 222,10 a quintale.

4. — Le rese sono fissate come segue:
riso: comune kg. 64; semifino kg. 60; fino kg. 54; superfino kg. 49;
corpetto: comune kg. 2; semifino kg. 2; fino kg. 3; superfino kg. 4;
mezzagrana: comune kg. 3; semifino kg. 4; fino kg. 5; superfino kg. 6;
risina: comune kg. 1; semifino kg. 1; fino kg. 2; superfino kg. 4;
granaverde: comune kg. 1; semifino kg. 1; fino kg. 2; superfino kg. 3;
farinaccio: comune kg. 2; semifino kg. 2; fino kg. 2; superfino kg. 2;
pula: comune kg. 6; semifino kg. 6; fino kg. 7; superfino kg. 7;
gemma: comune kg. 1; semifino kg. 1; fino kg. 1; superfino kg. 1;
lolla: comune kg. 19; semifino kg. 22; fino kg. 23; superfino kg. 23.

5. — I prezzi dei sottoprodotti sono i seguenti:
corpetto: lire 3.200 a quintale netto;
mezzagrana: lire 2.700 a quintale netto;
risina: lire 2.400 a quintale netto;
granaverde: lire 2.200 a quintale netto;
farinaccio: lire 2.000 a quintale netto;
pula: lire 1.700 a quintale netto;
gemma: lire 2.500 a quintale netto.

I prezzi si intendono per merce posta su vagone franco stazione partenza o su veicolo franco stabilimento di produzione a scelta dell'acquirente, in tele del compratore.

Il prezzo della lolla è fissato in lire 80 per quintale netto, per merce nuda, alla produzione.

Per quota insacco in tele del compratore spaghi, legatura e messa su veicolo in riseria e consentita una maggiorazione di lire 15 a quintale.

6. — I prezzi di cessione del riso dall'industria sono i seguenti:
comune: lire 4.694;
semifino: lire 5.351;
fino: lire 6.808;
superfino: lire 7.703.

I prezzi si intendono per merce resa franco vagone partenza Piemonte e/o Lombardia o su carro in riseria, a scelta dell'acquirente; tele del compratore, peso netto, pagamento anticipato. Qualora il compratore non fornisce le tele queste verranno acquistate dal venditore su richiesta dell'acquirente e fatturate al costo.

Gli stessi prezzi comprendono le seguenti quote:

a) trasporto del riso da stabilimento a stazione: lire 13 per quintale;

b) compenso agli agenti mediatori: lire 10 per quintale;

c) contributo a favore dell'ufficio distribuzione dell'Ente Nazionale Risi: lire 7 per quintale.

7. — Per i risi comuni, semifini, fini e superfini con trattamento « avorio » è consentita una maggiorazione di lire 160 a quintale.

8. — I prezzi al consumo del riso saranno determinati localmente dai competenti organi provinciali secondo le disposizioni vigenti.

(4048)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Sassari, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto, dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà interessata le proprie domande, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4039)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Caserta è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale n. 1334 del 21 settembre 1946, importo del mutuo L. 5.000.000, estremi registrazione Corte dei conti 9 febbraio 1946, registro Interno n. 2, foglio n. 105.

(4061)

Autorizzazione al comune di Sestri Levante a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sestri Levante (Genova), di un mutuo di L. 4.150.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3934)

BANCA D'ITALIA

Avviso concernente la 84ª estrazione del prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degl' operai - Società Dante Alighieri.

Si rende noto che alle ore 9 del giorno 31 dicembre 1946 e seguenti, in uno dei locali del palazzo dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, in via Nazionale, avrà luogo la 84ª estrazione di n. 5082 obbligazioni del prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai - Società Dante Alighieri.

Le operazioni relative si effettueranno alla presenza dei componenti la Commissione permanente di vigilanza del prestito medesimo e in conformità delle norme stabilite con il regio decreto 5 gennaio 1905, n. 20, integralmente riportato a tergo dei titoli.

Il pubblico potrà liberamente accedere nel locale anzidetto durante lo svolgimento delle operazioni stesse.

(4038)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 novembre 1946 - N. 244

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83,30
Id 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	69,40
Id. 5 % 1935	92,15
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id 5 % 1936	91,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,975
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,375
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	97,175

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	165864	525 —	Poli Emilia di Angelo, nubile, dom. ad Orta Novarese (Novara), con usufrutto a Beltrami *Ida* fu Antonio moglie di Poli Angelo, dom. ad Orta Novarese.	Come contro, con usufrutto a Beltrami *Maria Elisabetta Ida*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 ottobre 1946

(3469) *Il direttore generale* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 28

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 4 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Mancuso Mistretta Salvatore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 273.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 1° luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Colonna Concetta fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 536 — Data: 5 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Nese Nicola di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 269,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 — Data: 28 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Sulliotti Giovanni fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 4 — Rendita L. 91.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1111 — Data: 27 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ricev. di Roma — Intestazione Howland Giovanna Maria vedova Magni — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 22 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Ballarano Vincenzo di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 16.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Cantadori Gino fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 3 — Rendita L. 87,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2811 — Data: 23 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Casalboni Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico quietanza esattoriale — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 134 — Data 22 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Bettinelli Vincenzo fu Paolo Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Martegiani Riccardo fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Rend 5 %, nominativi 5 — Rendita L. 6050.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data 27 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Scrittolini Ubaldo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 3.00

Numero ordinale portato dalla ricevuta 39522 — Data: 24 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Veri Adelina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4517: Data: 7 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Lazzi Jacopo e Ferruccio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4518 — Data: 7 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Lazzi Jacopo e Ferruccio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2295 — Data: marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria pro-

vinciale di Roma — Intestazione: Boetti Sebastiano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 20.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 836 — Data: 4 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Giosuè Feola fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 29 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Bagnolesi Angiolo di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 304 — Data: 27 novembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Guli Enrichetta e Palazzolo Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 143,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Borselli Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Barbisotti Egidia fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1944, nominativi 1 — Capitale L. 16 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 21 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: La Villa Maria di Gaetano moglie di Giunta Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 630.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 23 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Contini Guido fu Vito — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 175.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 10 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113-*bis* — Data 5 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dell'Aquila — Intestazione: Ranieri Federico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2998 — Data: 2 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione Rometti Licia — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368 — Data: 22 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Salerno Angelica fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Comuni Sicilia, nominativi 1 — Rendita L. 108,12.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Alagna Giuseppina di Rosario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 245.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3385)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 65458/12106.2.16.3/1.3.1 in data 6 giugno 1946, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale. Al concorso sono ammesse le donne.

Sono accantonati quattro posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e

del commercio — Direzione generale del personale e degli affari generali — via Flavia n. 6, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposta dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. La Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età o non oltrepassato il 35°.

Il limite massimo di età è protratto a 40 anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

E' protratto a 44 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

3) diploma originale o copia autentica di licenza di scuola media inferiore o di scuola di avviamento professionale o d'altro titolo corrispondente a norma delle disposizioni in vigore.

E' data facoltà ai candidati di presentare, in luogo del diploma originale o della copia autentica, un certificato di conseguito diploma di licenza, legalizzato dalla competente autorità scolastica;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

10) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5) e 6), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili e statali di ruolo devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 3), 7), 9) e 10) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare o di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 5), 6) e 9) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del cessato Ministero delle corporazioni.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3) Prova pratica di dattilografia; consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di primo grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere la prova facoltativa di stenografia, indicando il sistema prescelto.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Il candidato, qualora superi la prova facoltativa di stenografia potrà ottenere fino ad un punto di più nella somma di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Il vincitore, che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1946
Registro Industria e Commercio n. 7, foglio n. 388. — BOUSQUET

(4040)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.